

Patrocinio a spese dello Stato e rimborso delle spese generali in difetto di specifica domanda

Tribunale di Verona, sez. III, 14 giugno 2016. Est. Vaccari.

Mancata richiesta del rimborso spese generale nella istanza di liquidazione del compenso a spese dello Stato – Possibilità di riconoscerlo ex officio – Esclusione

In difetto di specifica domanda non può essere riconosciuto d'ufficio, dal giudice al difensore della parte ammessa al patrocinio, il rimborso delle generali. Infatti poiché tale ipotesi è assimilabile a quella della richiesta di liquidazione del proprio compenso avanzata dall'avvocato nei confronti del proprio assistito trova applicazione il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale "Il principio della spettanza automatica del rimborso forfetario delle spese generali, senza bisogno di apposita richiesta, opera nei casi in cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese processuali a favore dell'altra parte. Al di fuori dei casi di condanna alle spese, non v'è spazio per una liquidazione ex officio del compenso forfetario, essendo necessaria la domanda del professionista.

(Massima a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)

N.10000459/2013 R.G..

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione III Civile

Il Giudice

Letta l'istanza di liquidazione del compenso a spese dello Stato depositata in data 31 maggio 2016 dal difensore di D. A., resistente nel giudizio di cui in epigrafe che è stato definito, a seguito di rinuncia agli atti accettata, con provvedimento di cancellazione del 9 luglio 2013; ritenuto che la liquidazione richiesta debba avvenire sulla base del d.m. 55/2014, che è entrato in vigore il 3 aprile 2014, ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto;

rilevato che, ai fini della presente liquidazione, occorre tener conto che nel procedimento in cui l'istante ha prestato la propria attività non vi è stata fase istruttoria e nemmeno fase decisionale e che è possibile applicare alle diverse fasi in cui esso si è articolato (fase di studio, ed introduttiva) i valori medi di liquidazione previsti, dal succitato regolamento, per le i procedimenti di convalida locatizia i valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00;

che pertanto la somma spettante all'istante a titolo di compenso è pari ad euro 975,00 ed essa va ridotta del 50 % ai sensi dell'art.130 del D.P.R. 150/2002;

che l'istante non ha chiesto il rimborso spese generali ed esso, in difetto di specifica domanda non può essere riconosciuto d'ufficio dal giudice alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale "Il principio della spettanza automatica del rimborso forfetario delle spese generali, senza bisogno di apposita richiesta, opera nei casi in cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese processuali a favore dell'altra parte. Al di fuori dei casi di condanna alle spese, non v'è spazio per una liquidazione ex officio del compenso forfetario, essendo necessaria la domanda del professionista (così ex plurimis Cassazione civile, sez. II, 31/03/2014, n. 7511);

che tale principio è applicabile anche al caso di specie stante la sua analogia con l'ipotesi del recupero da parte del professionista del suo credito nei confronti dell'assistito;

P.Q.M

Liquida in favore dell'istante la somma di euro 487,50, già operata la riduzione del 50 % prevista dall'art. 130 del D.P.R. 150/2002, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Verona 14 giugno 2016

Il Giudice
Massimo Vaccari